

POLICY SULL'UTILIZZO E LA GESTIONE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO STEELGROUP ITALY HOLDING

**Approvata dal CdA della Società Steelgroup Italy Holding S.r.l. in data
in data 15 dicembre 2023**

INDICE

1. Premessa e scopo	3
2. Ambito di applicazione.....	5
3. Modalità di segnalazione.....	7
4. Processo di gestione della segnalazione.....	8
4.1 Ricezione e registrazione	8
4.2 Verifica iniziale, flussi informativi ed eventuale proposta di archiviazione.....	9
4.3 Istruttoria	10
4.4 Valutazione conclusiva, proposte agli organi e funzioni aziendali competenti e follow-up 11	
4.5 Informativa al segnalato	11
5. Esito dell'indagine interna.....	12
6. Archiviazione	12
7. Sistema disciplinare.....	12
8. Canale di segnalazione esterna.....	12
9. Adozione della Policy e informazione ai Destinatari	13

1. Premessa e scopo

La presente Policy è finalizzata a regolamentare l'utilizzo e la gestione del canale interno di segnalazione delle Violazioni¹ delle società del Gruppo Steelgroup (**Steelgroup Italy Holding S.r.l.; F.A.R. S.p.A.; Industria Trafilati Acciai S.p.A.** – anche I.T.A. S.p.A.; **CB Trafilati Acciai S.p.A.** – anche C.B. S.p.A.), le quali hanno adottato, nel rispetto del D.Lgs. 24/2023 (anche "**Decreto**") ed in particolare della previsione di cui all'art. 4 dello stesso Decreto, un canale di segnalazione interna condiviso, messo a disposizione tramite apposita piattaforma *web* (anche "**Gestore del Sistema**").

La Policy – redatta in considerazione delle previsioni del Decreto nonché nel solco delle indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC pubblicate nel luglio 2023 in materia e la "Guida per gli enti privati" pubblicata nell'ottobre 2023 da Confindustria – si applica a tutti i dipendenti e collaboratori delle Società del Gruppo, ai membri degli organi sociali delle medesime Società e a tutti coloro che, pur essendo esterni alle Società del Gruppo, operano direttamente o indirettamente per conto delle stesse (a titolo esemplificativo: lavoratori para-subordinati, agenti, distributori, fornitori, business partner, etc. – anche "**Destinatari**").

Il rispetto dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D.Lgs. 231/2001 (anche "**Modelli Organizzativi**") delle Società del Gruppo, nonché della presente Policy – parte integrante dei medesimi Modelli Organizzativi – è obbligatorio per tutti i Destinatari.

In linea con le previsioni dei Modelli Organizzativi, le Società del Gruppo vietano e stigmatizzano ogni atto di ritorsione² o discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti di chiunque segnali Violazioni, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, prevedendo l'applicabilità del sistema disciplinare di cui ai Modelli Organizzativi nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante; al contempo, le Società del Gruppo si impegnano ad adottare adeguate misure sanzionatorie nei confronti di chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che

¹ Come definite al par. 2 della presente Policy.

² A titolo esemplificativo, come indicato dall'art. 17, comma quarto, del D.Lgs. 24/2023, costituiscono ritorsioni – consistenti in qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto – le seguenti fattispecie: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

si rivelino infondate. In particolare, è sanzionato l'invio di qualsiasi comunicazione che si riveli priva di fondamento sulla base di elementi oggettivi e che risulti, sempre sulla base di elementi oggettivi, fatta al solo scopo di arrecare un danno ingiusto alla persona segnalata.

Le Società del Gruppo e gli Organismi di Vigilanza delle stesse (nel prosieguo “OdV”), per quanto di propria competenza, hanno il dovere di condurre indagini su ogni segnalazione ricevuta e sulla corretta ed efficace applicazione della presente Policy, avendo a tal fine facoltà di richiedere la necessaria documentazione alle funzioni interessate.

In particolare, ricadono nell'ambito di applicabilità delle misure di protezione di cui al D. Lgs. n. 24/2023:

- i facilitatori³;
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

A tutti i Destinatari è garantita la protezione sia sotto il profilo della riservatezza della loro identità e delle segnalazioni dagli stessi effettuate durante tutto il processo gestionale, sia sotto il profilo del divieto assoluto di ritorsioni di qualsiasi tipo nei loro confronti.

³ Come previsto dal Decreto, per “facilitatore” si intende «una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata».

2. Ambito di applicazione

Come previsto dal D.Lgs. 24/2023, la presente procedura si applica alle segnalazioni concernenti comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato (anche "Violazioni") e che consistono in:

- a) condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- b) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi⁴;

⁴ In particolare:

Appalti pubblici:

- norme procedurali per l'aggiudicazione di appalti pubblici e di concessioni, per l'aggiudicazione di appalti nei settori della difesa e della sicurezza, nonché per l'aggiudicazione di appalti da parte di enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e di qualsiasi altro contratto; procedure di ricorso.

Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

- norme che istituiscono un quadro di regolamentazione e di vigilanza e che prevedono una protezione dei consumatori e degli investitori nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell'Unione e nei settori bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento e delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

Sicurezza e conformità dei prodotti:

- requisiti di sicurezza e conformità per i prodotti immessi nel mercato dell'Unione; norme sulla commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi.

Sicurezza dei trasporti:

- requisiti di sicurezza nel settore ferroviario; requisiti di sicurezza nel settore dell'aviazione civile; requisiti di sicurezza nel settore stradale; requisiti di sicurezza nel settore marittimo; requisiti di sicurezza disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Tutela dell'ambiente:

- qualunque tipo di reato contro la tutela dell'ambiente; norme su ambiente e clima; norme su sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti; norme su inquinamento marino, atmosferico e acustico; norme su protezione e gestione delle acque e del suolo; norme su protezione della natura e della biodiversità; norme su sostanze chimiche; norme su prodotti biologici.

Radioprotezione e sicurezza nucleare:

- norme sulla sicurezza nucleare.

Sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali:

- norme dell'Unione riguardanti gli alimenti e i mangimi cui si applicano i principi e i requisiti generali di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; salute degli animali; regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari; norme su protezione e benessere degli animali.

Salute pubblica:

- misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per gli organi e le sostanze di origine umana; misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per i prodotti medicinali e i dispositivi di impiego medico; diritti dei pazienti; lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

Protezione dei consumatori:

- diritti dei consumatori e protezione dei consumatori.

Tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

- c) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea⁵;
- d) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società⁶;
- e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei punti c), d), e) che precedono.

Al fine di agevolare l'eventuale interazione con il segnalante e garantire una corretta gestione della segnalazione, si raccomanda l'invio di segnalazioni sufficientemente circostanziate, fornendo ove possibile le seguenti informazioni, unitamente all'eventuale documentazione a supporto:

- Nominativo del soggetto segnalante;
- Chiara e completa descrizione del comportamento, anche omissivo, oggetto di segnalazione;
- Le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi e le relative condotte;
- Soggetti coinvolti, strutture aziendali / unità organizzative coinvolte;
- Eventuali soggetti terzi coinvolti o potenzialmente danneggiati;
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La Società, nonché tutti i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione, si impegnano a garantire la massima riservatezza sui soggetti segnalanti, nonché sui soggetti e sui fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate nelle segnalazioni (v. paragrafo 3 che segue) e garantire che chi effettua la

⁵ Sul punto, si veda l'Art. 325 del TFUE: 1. L'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. 2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari. 3. Fatte salve altre disposizioni dei trattati, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti. 4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione della Corte dei conti, adottano le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. 5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo.

⁶ A titolo esemplificativo, violazioni in materia di concorrenza e aiuti di Stato. Si veda, inoltre, l'Art. 26.2 TFUE: Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati.

segnalazione non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a terzi estranei al processo di gestione della segnalazione disciplinato nella presente procedura.

In alcun modo, l'identità del segnalante potrà essere svelata senza il suo consenso espresso, fatti salvi i casi in cui le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria, eventualmente anche in seguito alla segnalazione.

I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

Quanto alle **segnalazioni anonime**, le stesse limitano la possibilità per le Società del Gruppo di effettuare una verifica efficace di quanto segnalato, in quanto risulta impossibile instaurare un agevole canale informativo con il segnalante. Le stesse verranno dunque prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e dettagliate. Tra i fattori rilevanti per valutare la segnalazione anonima, verranno considerati la credibilità dei fatti rappresentati e la possibilità di verificare la veridicità della violazione da fonti attendibili.

3. Modalità di segnalazione

La modalità consigliata per la ricezione delle segnalazioni consiste nell'utilizzo dei canali messi a disposizione dal "Gestore del Sistema", cioè piattaforma *web* disponibile al link <https://steelgroupitalyholding.signaletic.it>, tramite la quale è data la possibilità di effettuare segnalazioni sia scritte che orali, seguendo le istruzioni disponibili all'interno della stessa piattaforma.

Vi invitiamo a utilizzare tali canali, poiché gli stessi sono alternativi e indipendenti rispetto alle ordinarie linee di riporto gerarchico e consentono una gestione efficiente delle segnalazioni e delle fasi successive, nel pieno rispetto delle esigenze di riservatezza e protezione dei dati dei soggetti coinvolti.

In via alternativa al predetto sistema, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite lettera - firmata o anonima - a uno dei seguenti contatti:

Posta ordinaria all'indirizzo Spett.le Studio Legale Avv. Bellotti Alessandro, Via Matteotti, 46 - 36061 BASSANO del GRAPPA (VI) alla c/a dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, il segnalante avrà la possibilità di richiedere la fissazione di un incontro diretto con l'OdV (*i.e.* anche di persona), sempre all'interno della piattaforma *web*. L'OdV provvederà ad evadere la richiesta di fissazione di un incontro di persona entro un termine ragionevole, come previsto dal D.Lgs. 24/2023.

Chiunque riceva, al di fuori dei canali di comunicazione istituzionali sopra indicati, una segnalazione rilevante ai fini della presente Policy provvede a recapitarla tempestivamente e non oltre sette giorni, in originale e con gli eventuali allegati, all'OdV, con le modalità sopra indicate ed utilizzando, comunque, modalità idonee a tutelare la protezione dei dati personali del segnalante e del segnalato. Dell'oltro, dovrà essere informata la persona segnalante in maniera tempestiva. L'OdV, ove lo ritenga opportuno per una corretta gestione della specifica segnalazione, provvederà ad inserirla all'interno della piattaforma *web*.

Gli obblighi di riservatezza non possono essere opposti quando le informazioni richieste sono necessarie per le indagini o i procedimenti avviati dall'Autorità Giudiziaria in seguito alla segnalazione.

4. Processo di gestione della segnalazione

4.1 Ricezione e registrazione

All'avvenuta ricezione di una segnalazione, con le modalità e tramite i canali sopra indicati al par. 3, l'OdV se necessario rende tracciabile la segnalazione – eventualmente anche caricandola nella piattaforma *web* – ed, ove possibile, verifica l'identità del segnalante.

Inoltre, appena ricevuta una segnalazione, l'ODV ne verifica preliminarmente la rilevanza e l'apparenza di fondatezza, in eventuale coordinamento con le funzioni aziendali interessate ed eventualmente con l'ausilio di un consulente legale esterno, vincolato all'impegno di riservatezza sulle attività svolte, anche garantendo la corretta archiviazione della documentazione anche nelle fasi successive.

In caso di segnalazione inviata mediante i canali messi a disposizione dal Gestore del Sistema (piattaforma *web*) oppure mediante posta ordinaria, **il segnalante riceve entro sette giorni dalla ricezione un'informativa dell'avvenuta ricezione della segnalazione e della presa in carico della stessa**, nonché della possibilità di essere ricontattato successivamente per acquisire eventuali elementi utili alla fase istruttoria. In caso di segnalazione inviata a mezzo posta ordinaria, l'OdV si

occupa di effettuare la predetta informativa – sempre nel termine massimo di sette giorni dalla ricezione – in favore del segnalante, qualora lo stesso abbia fornito noti i propri recapiti in sede di invio della segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione venga effettuata nell'ambito di un incontro diretto con l'OdV, quest'ultimo avrà cura di pianificare lo svolgimento dell'incontro (in un luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante) procedendo - previo consenso della persona segnalante - alla registrazione dello stesso attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto.

Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (ad esempio, perché il segnalante non ha dato il consenso o non si è in possesso di strumenti informatici idonei alla registrazione) è necessario, l'OdV curerà la redazione di un verbale dell'incontro che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante, oltre che dal medesimo OdV. Copia di tale verbale dovrà essere consegnata al segnalante. In tal caso, il medesimo verbale varrà quale riscontro della ricezione e registrazione della segnalazione.

La fase di ricezione e registrazione deve concludersi, tassativamente, entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione.

4.2 Verifica iniziale, flussi informativi ed eventuale proposta di archiviazione

L'OdV verifica in primo luogo se la segnalazione è corredata da elementi sufficienti per valutarne la fondatezza; qualora la segnalazione sia troppo generica e priva di tali elementi, l'OdV, ove non ritenga di dover procedere all'archiviazione, potrà valutare di mettersi in contatto con il segnalante al fine di acquisire le informazioni supplementari e i chiarimenti necessari.

Inoltre, l'OdV trasmette la segnalazione – garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e delle informazioni contenute nella segnalazione che potrebbero rendere identificabili i predetti soggetti – alle funzioni aziendali interessate qualora sia opportuno avvalersi delle loro specifiche competenze e capacità per effettuare la verifica iniziale.

All'esito di tale verifica iniziale, l'OdV dispone l'archiviazione delle segnalazioni che siano risultate prive di elementi sufficienti per valutarne la fondatezza, manifestamente infondate oppure non attinenti alle condotte segnalabili di cui al par. 2 (nel qual caso le segnalazioni andranno inoltrate alle eventuali altre funzioni aziendali interessate).

Qualora invece la segnalazione sia risultata non manifestamente infondata, supportata da elementi sufficienti per valutarne la fondatezza e attinente alle condotte segnalabili di cui al par. 2, l'OdV

procede con la fase istruttoria di cui al paragrafo successivo, anche affidando le ulteriori verifiche, ove lo ritenga opportuno, alle funzioni aziendali competenti.

Qualora nella fase di verifica iniziale emergano situazioni di potenziale conflitto di interessi, l'OdV stabilisce che la gestione della segnalazione sia affidata solamente a soggetti che non versino in situazioni di conflitto.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi un membro del Consiglio di Amministrazione, di questa verrà informato l'Amministratore Delegato. Invece, nel caso in cui la segnalazione interessi l'Amministratore Delegato, questa verrà gestita sempre evitando potenziali conflitti d'interesse. Ciò, al fine di garantire la gestione del procedimento nel rispetto dei principi contenuti nella presente Policy.

La fase di verifica iniziale deve concludersi nel più breve tempo possibile, considerando l'eventuale necessità di acquisire informazioni e chiarimenti.

4.3 Istruttoria

Nell'ambito dell'attività istruttoria, l'OdV effettua un'analisi preliminare della segnalazione ricevuta al fine di verificare la necessità di svolgere ulteriori verifiche per accertare i fatti oggetto di segnalazione. Tale necessità viene determinata sulla base dei seguenti elementi:

- informazioni fornite a corredo della segnalazione;
- attuali procedure in vigore attinenti i fatti segnalati;
- segnalazioni/verifiche precedenti aventi lo stesso oggetto e già esaminate;
- eventuali indagini già in corso da parte di pubbliche autorità sui fatti oggetto di segnalazione.

L'OdV, ove lo ritenga opportuno, può istituire un team di lavoro dedicato all'istruttoria delle singole segnalazioni.

Nell'ambito dell'istruttoria l'OdV può inoltre richiedere informazioni alla funzione aziendale competente in base all'oggetto della segnalazione. Anche in questa fase l'OdV potrà avvalersi delle specifiche competenze e capacità di funzioni aziendali interessate per effettuare attività istruttorie.

Una volta conclusa la fase istruttoria e raccolti tutti gli elementi utili alla valutazione della segnalazione, nel caso in cui l'OdV ritenga di non dover procedere all'effettuazione di ulteriori verifiche, lo stesso procede alla effettuazione della valutazione conclusiva di cui al successivo par.

4.4.

Qualora invece l'OdV ravvisi la necessità di ulteriori verifiche, anche presso le funzioni/strutture aziendali interessate o le persone coinvolte, lo stesso predispone una richiesta di approfondimento, precisando gli obiettivi delle verifiche; per l'effettuazione di tali verifiche, l'OdV si avvale del supporto tecnico della funzione aziendale o organo competente in base alla tipologia di violazione, con l'eventuale ausilio di consulenti esterni specializzati, in base all'ambito di competenza delle attività da svolgere.

L'istruttoria è completata in tempo utile per fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

4.4 Valutazione conclusiva, proposte agli organi e funzioni aziendali competenti e follow-up

Qualora l'OdV ritenga di dover effettuare ulteriori approfondimenti, lo stesso richiede alla funzione aziendale o organo competente in base alla tipologia di violazione l'espletamento di ulteriori verifiche.

Altrimenti, qualora l'OdV sia soddisfatto delle verifiche effettuate, lo stesso provvede – previo coordinamento con le funzioni aziendali coinvolte nella fase di verifica, ed avendo cura di evitare ogni possibile situazione di conflitto di interesse – ad assumere, assicurandone la tracciabilità, le proprie valutazioni conclusive e le eventuali proposte di decisione (ad esempio archiviazione o raccomandazione alle funzioni competenti di attivazione di procedimenti disciplinari) e di eventuali azioni correttive.

Al termine delle verifiche dovrà essere emessa una relazione che deve:

- riassumere l'iter dell'indagine interna;
- esporre le conclusioni alle quali si è giunti, fornendo eventuale documentazione a supporto;
- fornire raccomandazioni e suggerire le azioni da porre in essere per sopperire alle violazioni riscontrate ed assicurare che queste non si verifichino in futuro;
- essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione della Società.

4.5 Informativa al segnalato

Nell'ambito di tutte le fasi di gestione delle segnalazioni l'OdV – anche in base alla tipologia di Violazione oggetto d'attenzione – valuta l'opportunità di procedere ad informare il soggetto segnalato in merito alla ricezione di una segnalazione a suo carico, allo svolgimento del

procedimento e all'esito dello stesso. In particolare, il momento in cui il segnalato verrà messo al corrente della segnalazione a suo carico sarà valutato caso per caso, verificando se tale informativa possa, o meno, inficiare le necessarie indagini per l'accertamento della segnalazione o se, invece, il coinvolgimento del segnalato sia necessario per l'indagine stessa.

5. Esito dell'indagine interna

La fase di accertamento può concludersi con:

- **esito negativo:** in tal caso si procede all'archiviazione della segnalazione;
- **esito positivo:** in tal caso l'OdV invia l'esito delle verifiche condotte all'Amministratore Delegato e alla Funzione HR, al fine di permettere alla Società di adottare le necessarie contromisure e le eventuali sanzioni disciplinari.

6. Archiviazione

La documentazione utilizzata per lo svolgimento delle attività (anche in caso segnalazioni non rilevanti) deve essere conservata, ad opera dell'ODV.

7. Sistema disciplinare

La presente procedura costituisce una parte integrante delle misure di compliance adottate dal Gruppo Steelgroup e le Società appartenenti allo stesso. L'inosservanza dei principi e delle regole ivi contenuti rappresenta pertanto una violazione di tale sistema di compliance e dei Modelli Organizzativi, oltre che del Codice Etico e comporta l'applicazione del sistema disciplinare ivi previsto.

8. Canale di segnalazione esterna

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 24/2023, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal predetto Decreto;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Nei casi previsti dalla legge, dunque, la persona avrà la facoltà di effettuare segnalazioni esterne tramite il canale attivato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) secondo le modalità dalla stessa definite.

9. Adozione della Policy e informazione ai Destinatari

La presente Policy ha la massima diffusione possibile. A tal fine, la stessa:

- è resa nota a ogni Destinatario mediante affissione negli spazi dedicati alle comunicazioni aziendali;
- è pubblicata sul portale aziendale; ed
- è resa nota ai soggetti segnalanti tramite la piattaforma web.

Le funzioni Risorse Umane assicurano, per quanto di competenza, la consegna della presente Policy ai dipendenti all'atto dell'assunzione.

Allegato - Informativa per il trattamento dei dati personali